

Edison Stoccaggio Spa

**Sintesi Aggiornamento**

Capitolo	Paragrafo/ Sottoparagrafo	Descrizione sintetica aggiornamento
15 – Normativa fiscale e doganale	15.2 15.5	Aggiornamento al fine di recepire quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e di quanto previsto dall'art.6 comma 6.2 e dall'art.15 comma 15.1 della Delibera 50/06 in merito all'attribuzione degli oneri a copertura dei consumi tecnici agli Utenti proporzionalmente ai quantitativi allocati. In particolare si è introdotto l'addebito delle accise e le addizionali regionali relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento agli Utenti
	15.3	Correzione errori materiali
16 – Fatturazione e Pagamento	16.2	Aggiornamento al fine di recepire quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n.26 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e di quanto previsto dall'art.6 comma 6.2 e dall'art.15 comma 15.1 della Delibera 50/06 in merito all'attribuzione degli oneri a copertura dei consumi tecnici agli Utenti proporzionalmente ai quantitativi allocati. In particolare tra i vari corrispettivi presenti in fattura si è introdotto quello relativo alle accise ed alle addizionali regionali relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento
	16.3.2 16.4.1	Correzione errori materiali

## CAPITOLO 15

### NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

15.1 PREMESSA .....	166
15.2 ACCISE .....	166
15.3 DOCUMENTAZIONE FISCALE .....	166
15.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A FINI FISCALI PER GLI UTENTI .....	167
15.5 ADDIZIONALE REGIONALE .....	167
15.6 OBBLIGHI DEGLI UTENTI .....	168

## 15.1 PREMESSA

Il capitolo riassume le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'Impresa di Stoccaggio – ~~in qualità di depositario fiscale e doganale~~ – e gli Utenti assumono.

## 15.2 ACCISE

~~I diversi giacimenti gestiti dall'Impresa di Stoccaggio costituiscono diversi depositi fiscali.~~ Il Gas di proprietà dell'Utente movimentato nei giacimenti **di stoccaggio** gode di un regime di sospensione di imposta fino al momento in cui lo stesso viene trasferito al consumatore finale, mentre resta in capo al "depositario" – cioè l'Impresa di Stoccaggio – il compito di acquisire il dato di misura **in entrata ed in uscita dal Sistema.**

~~Inoltre, i titolari di concessioni di stoccaggio, non sono tenuti al pagamento di Accise sui consumi di centrale in quanto i regimi di concessione sono in esenzione d'imposta.~~ **delle accise per i propri consumi interni, ovvero per il Gas necessario alle attività legate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli Utenti.**

**Sudette accise vengono addebitate a ciascun Utente, nei termini e con le modalità previste al capitolo 16 "Fatturazione e pagamento", sulla base dei consumi imputabili a ciascun Utente, così come determinati al paragrafo 16.A.2 dell'allegato 16.A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".**

## 15.3 DOCUMENTAZIONE FISCALE

L'Impresa di Stoccaggio produce, conserva e mette a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, per i controlli del caso la seguente documentazione:

1. I verbali di misura che riportano la quantità di Gas ~~transitate~~ **transitata** in un determinato periodo di tempo (il mese) nei punti di consegna e riconsegna del Sistema di Stoccaggio;
2. la dichiarazione di consumo, **con** la quale, per mezzo di un modello predisposto direttamente dall'Agenzia delle Dogane, l'Impresa di **Stoccaggio**

dichiara i quantitativi annuali di Gas utilizzati per i propri consumi interni sui quali si determina sia l'imposta (accise) che l'addizionale regionale, in ragione dell'aliquota vigente al momento del consumo; l'Impresa di Stoccaggio dichiara altresì i quantitativi di gas metano entrati ed usciti dal proprio deposito fiscale sistema senza applicare ad essi né l'accisa né l'addizionale regionale, spettando ad altri soggetti tale onere. La dichiarazione viene redatta annualmente e presentata all'UTF competente entro la fine del mese di febbraio marzo dell'anno successivo. Nello stesso termine viene effettuato, da parte del soggetto competente, l'eventuale versamento del conguaglio relativo ad imposta ed addizionale regionale, rispetto a quanto corrisposto in sede di acconto;

3. ~~la dichiarazione di primo impianto, con cui si comunicano agli uffici UTF competenti, la creazione ed eventuale modifica di un deposito fiscale. La denuncia di primo impianto con cui si richiede all' UTF competente il "codice ditta" relativo alla concessione di stoccaggio ed agli impianti annessi.~~

#### 15.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A FINI FISCALI PER GLI UTENTI

Inoltre l'Impresa di Stoccaggio elabora la seguente documentazione per gli Utenti:

1. i verbali di allocazione, che evidenziano il quantitativo di Gas immesso o prelevato, in un periodo di tempo definito (il mese), per conto di ciascun Utente.
2. Le bollette di consegna, ovvero dei documenti di prelievo/consegna nei quali registra la quantità di Gas di proprietà dell'Utente depositato/prelevato nel/dal Sistema di Stoccaggio, le transazioni e la relativa giacenza per l'Utente, al fine di superare la presunzione di acquisto, da parte dell'Impresa di Stoccaggio, del gas naturale depositato. Le suddette bollette vengono inviate all'Utente per la firma di accettazione.

#### 15.5 ADDIZIONALE REGIONALE

Ai fini della tassazione del Gas immesso in consumo, a norma della Legge 19 marzo 1993, n°68, è stata attribuita alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di applicare una propria imposizione, denominata "Addizionale regionale sul gas metano".

Soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale sono gli stessi di cui al precedente punto 46.2. 15.2.

In particolare l'Impresa di Stoccaggio è tenuta al pagamento dell'imposta suddetta in ragione dei consumi interni di Gas, ovvero per il Gas necessario alle attività legate al funzionamento degli impianti in relazione alla prestazione dei servizi di stoccaggio resi agli Utenti.

L'addizionale regionale viene addebitata a ciascun Utente, nei termini e con le modalità previste al capitolo 16 "Fatturazione e pagamento", sulla base dei consumi imputabili a ciascun Utente, così come determinato al paragrafo 16.A.3 dell'allegato 16.A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".

## 15.6 OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale e/o amministrativo previsti dalle disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti Autorità avverranno a cura degli Utenti, ad eccezione di quelle per le quali la legge espressamente stabilisce diversamente.

I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e future applicabili per legge o per disposizione dell'autorità competente sono da considerarsi a carico dell'Utente che fa esente l'Impresa di Stoccaggio da qualsiasi responsabilità derivante dalle mendaci dichiarazioni rilasciate dall'Utente, dal mancato pagamento dei suddetti oneri e/o tributi o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico dell'Impresa di Stoccaggio.

<p>Allegato 16A – Procedura per l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali</p>	<p>16A.2 16A.3</p>	<p>Nuovi paragrafi introdotti al fine di rendere chiara e trasparente la procedura adottata dall'Impresa di Stoccaggio al fine di ripartire tra gli Utenti gli importi relativi alle accise ed alle addizionali regionali.</p>
---	------------------------	--

**CAPITOLO 16****FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

<b>16.1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>170</b>
<b>16.2</b>	<b>TIPOLOGIA DI FATTURA.....</b>	<b>170</b>
<b>16.3</b>	<b>IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....</b>	<b>171</b>
<b>16.3.1</b>	<b><i>Le fatture relative ai servizi di stoccaggio .....</i></b>	<b><i>171</i></b>
<b>16.3.2</b>	<b><i>Le altre tipologie di fattura .....</i></b>	<b><i>171</i></b>
<b>16.3.3</b>	<b><i>Gli allegati alle fatture.....</i></b>	<b><i>172</i></b>
<b>16.4</b>	<b>I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE.....</b>	<b>172</b>
<b>16.4.1</b>	<b><i>I termini di emissione delle fatture .....</i></b>	<b><i>172</i></b>
<b>16.4.2</b>	<b><i>I termini di pagamento delle fatture.....</i></b>	<b><i>173</i></b>
<b>16.4.3</b>	<b><i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....</i></b>	<b><i>173</i></b>
<b>16.4.4</b>	<b><i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture .....</i></b>	<b><i>174</i></b>
<b>16.5</b>	<b>LE CONTESTAZIONI.....</b>	<b>174</b>

## 16.1 PREMESSA

Al termine di ogni mese l'Impresa di Stoccaggio provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il Servizio di stoccaggio. Costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

## 16.2 TIPOLOGIA DI FATTURA

L'attività di fatturazione consente all'Impresa di Stoccaggio di valorizzare i servizi forniti secondo quanto previsto dalla Delibera.

L'Impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito internet i valori dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio.

Per quanto riguarda i Servizi Negoziati, descritti al sottoparagrafo 3.3.2 del capitolo "Descrizione dei Servizi", la loro valorizzazione verrà fatta sulla base delle caratteristiche del servizio richiesto.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al Servizio di stoccaggio vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

1. Corrispettivo per la capacità di spazio;
2. Corrispettivo per la capacità di punta in erogazione;
3. Corrispettivo per la capacità di punta in erogazione;
4. Corrispettivo per il gas movimentato in Iniezione ed in Erogazione;
5. Corrispettivi di bilanciamento;
6. Corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi ai consumi elettrici delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio necessari per garantire l'Iniezione e l'Erogazione;
7. Corrispettivo per le accise e le addizionali regionali relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio;

Le "altre tipologie di fattura" comprendono:

8. Le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di Allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
9. Le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
10. Le fatture relative agli oneri di gestione delle transazioni;
11. Le fatture relative ad altre voci.

La determinazione dei corrispettivi di cui ai punti 6. e 7. del presente paragrafo sono determinati secondo la procedura riportata nell'Allegato 16A "Procedura per l'attribuzione dei consumi di compressione e trattamento per l'Iniezione e l'Erogazione" **energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali".**

## 16.3 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

### 16.3.1 Le fatture relative ai servizi di stoccaggio

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

### 16.3.2 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti 7) e 8) **da 8) a 11)** del paragrafo 16.2 del presente capitolo il documento emesso dall'Impresa di Stoccaggio contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;

- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

### 16.3.3 Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 16.3.1 e 16.3.2, l'Impresa di Stoccaggio fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

1. i corrispettivi di stoccaggio unitario;
2. le Allocazioni giornaliere in energia;
3. l'interesse applicato.

## 16.4 I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

### 16.4.1 I termini di emissione delle fatture

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione le fatture relative ai corrispettivi di cui ai punti 1., 2., 3. del precedente paragrafo 16.2.

L'Impresa di Stoccaggio emette entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione delle allocazioni definitive da parte dell'Impresa Maggiore di Trasporto le fatture relative ai corrispettivi di cui ai punti dal 4. al 10. all' 11. del precedente paragrafo 16.2.

Per quanto riguarda le fatture di cui al punto 7. 8. del sottoparagrafo 16.2 del presente capitolo nel caso di errori di misura o di Allocazione sono previsti momenti di verifica (come indicato nel capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio. Il termine per l'emissione, da parte dell'Impresa di Stoccaggio, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

### **16.4.2 I termini di pagamento delle fatture**

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, con addebito pre-autorizzato in conto (procedura R.I.D. - Rapporti Interbancari Diretti), presso un'Azienda di Credito indicata dall'Impresa di Stoccaggio. In alternativa, previo accordo tra le Parti, l'Utente potrà effettuare il pagamento mediante ritiro di ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) o bonifico bancario con valuta fissa corrispondente alla data di scadenza presso primari istituti di credito indicati dall'Impresa di Stoccaggio.

Nell'eventualità in cui il giorno di scadenza della fattura cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente dovrà provvedere al pagamento delle fatture stesse entro il primo giorno lavorativo successivo.

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al paragrafo 17.4 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

### **16.4.3 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento**

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente è tenuto al riconoscimento automatico (senza costituzione di mora), sugli importi fatturati, degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del Prime Rate, che sarà rilevato dalla tabella a cura dell'ABI pubblicata da "Il Sole 24 ore" maggiorato di due punti percentuali, ciò a condizione che gli interessi di mora così determinati non risultino uguali o superiori al limite determinato dal Ministero del Tesoro ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108. Qualora ciò si dovesse, invece, verificare, gli interessi saranno dovuti nella misura del Prime Rate ABI senza maggiorazioni.

Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., per ritardi superiori a 30 giorni dalla scadenza originaria dell'obbligazione (una o più fatture totali o parziali), l'Impresa di Stoccaggio si riserva la facoltà di addebitare all'Utente, in aggiunta agli interessi di mora, una penale per ritardato pagamento in ragione dello 0,020% dell'importo non pagato, per ogni giorno di ulteriore ritardo, più eventuali spese di sollecito e recupero del credito e salvo comunque il risarcimento del danno.

#### **16.4.4 Modalità di anticipo e di invio delle fatture**

Le fatture emesse dall'Impresa di Stoccaggio, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Stoccaggio.

### **16.5 LE CONTESTAZIONI**

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 17.8 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Le fatture non contestate dall'Utente entro 60 giorni dalla data di emissione si intenderanno definitivamente accettate dalle Parti.

## ALLEGATO 16A

### PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE ACCISE E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI

16A.1 RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA .....	176
16A.2 RIPARTIZIONE DELLE ACCISE .....	177
16A.3 RIPARTIZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI .....	178

**16A.1 RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA**

L'Impresa di Stoccaggio attribuisce agli Utenti, le cui Allocazioni risultano in flusso con la movimentazione fisica del sistema, gli oneri a copertura dei consumi di energia elettrica delle centrali di compressione e trattamento. Tali oneri vengono ripartiti tra gli Utenti pro quota rispetto ai volumi di Gas ad essi allocati applicando la seguente formula:

$$C_{el,U}^P = \frac{\sum_P E_{U,P}}{\sum_P E_P} \times C_{el,E}^P + \frac{\sum_P I_{U,P}}{\sum_P I_P} \times C_{el,I}^P \quad (1)$$

Dove:

$C_{el,E}^P$  e  $C_{el,I}^P$  sono rispettivamente la quota parte dell'importo, dato dalla somma delle fatture di energia elettrica pagate nel periodo P dall'Impresa di Stoccaggio per le centrali di compressione e di trattamento, imputabile alla movimentazione fisica del Gas in estrazione ed in immissione nel Sistema;

$C_{el,U}^P$  è la quota di energia elettrica  $C_{el}^P$  addebitata all'Utente U nel periodo P;

$\sum_P E_P$  è l'energia Erogata dal Sistema nel periodo P;

$\sum_P I_P$  è l'energia Iniettata nel Sistema nel periodo P;

$\sum_P E_{U,P}$  è l'energia Allocata in Erogazione all'Utente U nel periodo P;

$\sum_P I_{U,P}$  è l'energia Allocata in Iniezione all'Utente U nel periodo P;

Nel caso in cui nel periodo P il Sistema movimenti esclusivamente in Erogazione la formula (1) assume la seguente forma:

$$C_{el,U}^P = \frac{\sum_P E_{U,P}}{\sum_P E_P} \times C_{el}^P$$

mentre nel caso in cui nel periodo P il Sistema movimenti esclusivamente in Iniezione la formula (1) diventa:

$$C_{el,U}^P = \frac{\sum_P I_{U,P}}{\sum_P I_P} \times C_{el}^P$$

## 16A.2 RIPARTIZIONE DELLE ACCISE

Le accise relative ai consumi di gas, calcolati come definito al paragrafo 8.2 del capitolo “Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi” sono ripartiti tra gli stessi sulla base della seguente formula:

$$ACC_{U,GAS} = \frac{\sum_{g=1}^P C_{U,g}}{\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}} \times ACC_{GAS}$$

Dove:

$ACC_{GAS}$  è l'importo complessivo delle accise relativo ai consumi complessivi di gas registrati nel periodo P, pari a  $\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}$ , calcolati come definito al paragrafo 8.2 del capitolo “Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi”;

$ACC_{U,GAS}$  è la quota di  $ACC_{GAS}$  addebitata all'Utente U nel periodo P;

$\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}$  è l'autoconsumo totale di gas dell'insieme dei campi k formanti il Sistema registrati nel periodo P;

$\sum_{g=1}^P C_{U,g}$  è l'autoconsumo di gas attribuito all'Utente U nel periodo P così come definito al paragrafo 8.2 del capitolo "Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi";

### 16A.3 RIPARTIZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI

Le addizionali regionali relative ai consumi di gas, calcolati come definito al paragrafo 8.2 del capitolo "Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi" sono ripartiti tra gli stessi sulla base della seguente formula:

$$AR_{U,GAS} = \frac{\sum_{g=1}^P C_{U,g}}{\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}} \times AR_{GAS}$$

Dove:

$AR_{GAS}$  è l'importo complessivo delle addizionali regionali relative ai consumi complessivi di gas registrati nel periodo P pari a  $\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}$ , calcolati come definito al paragrafo 8.2 del capitolo "Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi";

$AR_{U,GAS}$  è la quota di  $AR_{GAS}$  addebitata all'Utente U nel periodo P;

$\sum_{g=1}^P \sum_K C_{K,g}$  è l'autoconsumo totale di gas nel periodo P dell'insieme dei campi k formanti il Sistema registrati;

$\sum_{g=1}^P C_{U,g}$  è l'autoconsumo di gas attribuito all'Utente U nel periodo P così come definito al paragrafo 8.2 del capitolo "Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi";